



AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario 7

OGGETTO: Istanza di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.e ii., dipendente Distretto Socio Sanitario n. 7 - Periodo 07/05/2020 / 01/06/2020 -Accoglimento.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO

che il Sig./la Sig.ra **OMISSIS** (matricola **OMISSIS**), dipendente a tempo indeterminato di quest'Azienda, in servizio presso il Distretto Socio Sanitario N. 7 - Manduria, ha inoltrato istanza datata **22/05/2020**, protocollo n. **0084524**, per ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio nel periodo decorrente dal 04/06/2020 al 03/07/2020 per un totale di n. 30 giorni, per prestare assistenza al parente convivente di secondo grado, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

VISTO

l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. e ii., che testualmente recita:

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”;

l'art. 42, comma 5-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. e ii., che statuisce: “(omissis) Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (omissis)”;

PRECISATO CHE LA

La sentenza della Corte Costituzionale, del luglio 2013, n. 203 (pubblicata in G.U. 1ª serie speciale del 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma

5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (omissis) nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".

ACCERTATO

dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, depositate agli atti di questa Direzione e non allegate al presente atto in quanto contenenti dati sensibili:

1. che il sig./la sig.ra **OMISSIS**, parente di secondo grado del/della dipendente **OMISSIS**, è stata riconosciuta "*persona in situazione di handicap grave*", senza revedibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, con verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL TARANTO, sede di Grottaglie, data seduta del **OMISSIS**;
2. che il parente di secondo grado non è ricoverato a tempo pieno;
3. che il sig./la sig.ra **OMISSIS** convive con il richiedente, parente di secondo grado, dal quale/dalla quale viene assistito con sistematicità ed adeguatezza;
4. che il/la richiedente **OMISSIS**, dipendente dell'Azienda ASL TA, già fruisce dei permessi mensili previsti dalla L. 104/92 per assistere il parente di secondo grado autorizzato/a con Determina del Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 7, atto n. 117 del 03/02/2020;
5. che il coniuge del sig./della sig.ra **OMISSIS**, è deceduto;
6. che i genitori del soggetto con handicap sono entrambi deceduti;
7. che i fratelli/sorelle della persona disabile sono deceduti;
8. che altri familiari, diversi dal richiedente, non hanno mai usufruito di periodi di congedo retribuito per lo stesso persona disabile in situazione di gravità;
9. che il/la dipendente non ha usufruito, in tutta la vita lavorativa, di congedi per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, comma 2, legge n. 53/2000);

CONSIDERATO CHE

1. così come disposto dall'art. 42 comma 5-bis del D.Lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii., il congedo fruito ai sensi del comma 5, non può superare la durata complessiva dei due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
2. dalla documentazione agli atti, il/la dipendente ha usufruito in precedenza di un periodo di congedo retribuito dal giorno 10/04/2020 al giorno 30/04/2020 per un totale di 21 giorni, concesso con Determina Dirigenziale n. 357 del 01/04/2020, e altresì di un periodo di congedo retribuito dal giorno 07/05/2020 al giorno 01/06/2020 per un totale di 26 giorni, concesso con Determina Dirigenziale n. 450 del 22/04/2020, per un totale complessivo di 47 gg sulla durata massima concedibile pari a 730 gg (pari a due anni);

PRECISATO CHE

nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in merito la Circolare DFP n. 1/2012 precisa che "due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi ed i sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi";

EVIDENZIATO CHE

1. ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D.Lgs. 151/2001, nel periodo decorrente dal giorno 04/06/2020 al 03/07/2020, al/alla dipendente dovrà essere corrisposta un'indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
2. ai fini previdenziali, detto periodo dovrà essere coperto da contribuzione figurativa; fino al tetto massimo stabilito dalla legge e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3. ai sensi dell'art. 42, comma 5-quinquies del D.Lgs. 151/2001, nel periodo intercorrente tra il giorno 04/06/2020 e il giorno 03/07/2020, il/la dipendente Sig./Sig.ra **OMISSIS** non maturerà le ferie, la tredicesima mensilità e l'indennità di fine rapporto;

RITENUTO

Pertanto di dover accogliere l'istanza del/della dipendente Sig./Sig.ra **OMISSIS**, consentendole/gli di assentarsi dal servizio per assistere il parente di secondo grado portatore di grave handicap nel periodo decorrente dal giorno 04/06/2020 al 03/07/2020, per un totale di n. 30 giorni, a titolo di congedo ai sensi dell' art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **di ACCOGLIERE** l'istanza del Sig./della Sig.ra **OMISSIS** dipendente di quest'Azienda presso il Distretto Socio Sanitario N. 7 - Manduria, con la quale ha chiesto di assentarsi dal servizio nel periodo 04/06/2020 al 03/07/2020 a titolo di congedo ai sensi dell' art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii., per assistere il parente di secondo grado convivente in condizioni di disabilità grave;
2. **di COLLOCARE**, per l'effetto, il/la predetto/a dipendente in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii. nel periodo dal 04/06/2020 al 03/07/2020;
3. **di PRECISARE** che nel periodo di assenza al lavoratore/alla lavoratrice dovrà essere corrisposta un'indennità composta dalle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione;
4. **di PRECISARE** altresì che, ai fini previdenziali, detto periodo sarà coperto da contribuzione figurativa e che il/la dipendente non maturerà le ferie, la tredicesima mensilità e l'indennità di fine rapporto;
5. **di CIRCOSTANZIARE** che nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro; in assenza di effettiva ripresa lavorativa due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, comprenderanno ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi;
6. **di NOTIFICARE**, per i consequenziali adempimenti, copia della presente determinazione, all'Ufficio del Personale del Distretto Socio Sanitario n. 7, al Dirigente Responsabile, nonché all'interessato/a, con l'obbligo per lo stesso/la stessa di comunicare eventuali variazioni modificative delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della domanda;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgente necessità di provvedere in merito.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 54E94FC6EF8D701DFBB3400E5D86C273AB21CA476E766DCCF064F849B83FCCDB dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.